

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 17/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2018/2019)

#### TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 12/TFN-SVE - RIUNIONE DEL 29.1.2019

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 29 gennaio 2019, ha assunto le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; con l'assistenza di Claudio Cresta **Segretario** e la collaborazione di Salvatore Floriddia.

#### 1) RECLAMO N°. 7 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI TORREGROTTA CONTRO LA SOCIETÀ ASD TIRRENIA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 831 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GAMBINO GIOVANNI), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.

In data 6.3.2018 la società ASD Tirrenia Calcio adiva la Commissione Premi per ivi sentir dichiarare creditrice della ASD Città di Torregrotta del premio di preparazione relativo al calciatore Giovanni Gambino con lei tesserato con vincolo annuale nelle stagioni 2014/2015, e tesserato con vincolo pluriennale dalla convenuta dalla stagione 2016/2017.

La Commissione Premi con CU n. 11/E del 13.6.2018 riconosceva la ASD Tirrenia Calcio titolare del diritto a ottenere dalla ASD Città di Torregrotta il premio di preparazione relativamente all'atleta Giovanni Gambino, quale unica società, premio pari a € 2.184,00 oltre € 546,00 a titolo di penale in favore della FIGC.

La decisione veniva comunicata in data 2.7.2018, ed impugnata in data 4.7.2018 dalla ASD Città di Torregrotta con ricorso comunicato alla controparte ASD Tirrenia Calcio presso la sede legale in Via Olimpia Giammoro Pace del Mela.

La ASD Città di Torregrotta assumeva che la ASD Tirrenia Calcio avrebbe richiesto erroneamente il premio per il calciatore Giovanni Gambino, ritenendo di essere stata l'unica società ad averlo tesserato con tesseramento annuale, prima che lo stesso venisse tesserato con vincolo pluriennale, e omettendo di riferire che nella stagione 2015/2016 l'atleta non risultava tesserato per nessuna società. Posto che condizione alla percezione al premio, sarebbe la sussistenza del tesseramento per tutti i 3 anni precedenti, richiedeva la riforma della decisione e l'accertamento di nulla dovere alla ricorrente in I grado. Richiedeva altresì la espressa condanna della ASD Tirrenia Calcio al risarcimento dei danni determinati dal suo comportamento antisportivo, con il

quale avrebbe tratto in inganno gli organi di giustizia federale, con ulteriore trasmissione degli atti alla Procura Federale.

Nelle more della fissazione della udienza, il 13.11.2018 perveniva comunicazione della ASD Tirrenia Calcio, la quale, precisando di aver saputo dal competente comitato regionale della intervenuta impugnazione della decisione, asseriva di non aver ricevuto nessuna notifica del gravame all'indirizzo indicato presso la FIGC in Giammoro via Nazionale 362 presso Autolberia Srl.

La vertenza veniva chiamata alla udienza del 22.11.2018.

Lo scrivente Tribunale accertato che il gravame risultava inviato per posta all'indirizzo della sede legale in Via Olimpia Giammoro Pace del Mela, e rilevata la mancanza di riscontro della raccomandata di invio, invitava la società appellante a documentare l'esito della notifica stessa. Per la udienza del 18.12.2018, la società ASD Città di Torregrotta ottemperava alla richiesta, rimettendo il plico raccomandato, rientrato al mittente per compiuta giacenza, e dichiarandosi comunque disposta a ripetere la notifica anche presso la sede indicata quale indirizzo di corrispondenza.

Il Tribunale, rilevata la sussistenza di una notifica comunque valida presso la sede legale, e preso atto della espressa disponibilità della ASD Città di Torregrotta a ripetere la notifica anche presso la sede di corrispondenza, invitava la stessa appellante a notificare nuovamente il gravame anche alla sede di destinazione indicata quale sede di corrispondenza.

Alla udienza del 29.1.2019 effettuata la verifica della ripetizione della notifica, la vertenza veniva discussa.

Il Gravame è fondato e come tale va accolto.

Preliminarmente lo scrivente Tribunale deve rimarcare il fatto che il gravame sia stato comunque tempestivamente notificato presso la sede legale, e che il plico sia stato restituito per compiuta giacenza. L'eccezione dell'appellata relativamente alla mancata notifica presso l'indirizzo di corrispondenza, peraltro formulata al di fuori del contraddittorio processuale, non merita rilevanza sia per le forme con cui è stata formulata, sia nel merito della sua sostanza.

Invero la notifica è avvenuta comunque presso la sede legale della società, e tale circostanza assorbe ogni altra eccezione; inoltre l'ufficiale postale nel porre in giacenza il plico presso l'ufficio postale di destinazione, ha accertato la sussistenza in loco della ASD Tirrenia Calcio, e la mancanza al momento di qualcuno disponibile al ritiro, di talché ha aperto la procedura della giacenza, compiutasi senza esito al termine del decimo giorno, e con successivo invio del plico al mittente.

Questo Tribunale non rileva quindi vizi nella fase di instaurazione del gravame e ha disposto la nuova notifica anche all'indirizzo di corrispondenza, in ragione della disponibilità ad eseguire l'incombente formulata dalla società appellante.

Superata la questione preliminare, è opportuno affrontare la vertenza nel merito, e rilevare che effettivamente nella stagione 2015/2016 l'atleta Giovanni Gambino non è stato tesserato per nessuna società. Dall'esame dello storico presso la Federazione l'atleta Gambino risulta tesserato sino al 2013 presso la società Torregrotta; nella successiva stagione 2014/2015 lo stesso calciatore veniva tesserato con vincolo annuale per la ASD Tirrenia Calcio (all'epoca ASD Comprensorio del Tirreno); la stagione successiva non veniva tesserato per nessuna società.

Nella stagione del 16/2017 veniva tesserato nuovamente e con vincolo pluriennale per la ASD Città di Torregrotta.

Ciò posto, l'art 96 comma 2 NOIF così recita: *2. Agli effetti del "premio di preparazione" vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni.... Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.*

Questo Tribunale ha più volte ribadito che, affinché tale diritto sussista, occorre che l'atleta sia tesserato per tutti i 3 anni precedenti, e per l'intera stagione, e che il mancato tesseramento per una stagione interrompa il presupposto temporale, rappresentato dalla continuità dell'addestramento del giovane calciatore per le 3 stagioni antecedenti al tesseramento pluriennale, condizione imprescindibile per ritenere esistente il diritto al contributo incentivante. L'assenza di tesseramento per la stagione 2015/2016 rende il contributo inesigibile e il premio non dovuto.

Ciò posto la Commissione Premi ha pertanto errato nel non prendere in considerazione il mancato tesseramento dell'atleta Gambino Giovanni per la stagione 2015/2016, e conseguentemente, omettendo tale valutazione, ha errato nel riconoscere il premio a favore della ASD Tirrenia Calcio, quale unica società. In assenza di continuità di tesseramento, il premio è inesigibile e quindi non dovuto.

Lo scrivente Tribunale di contro, e sollecitato sul punto dalla appellante ASD Torregrotta, non ravvisa nel comportamento della ASD Tirrenia Calcio nessuna mala fede, né nessun tentativo di trarre in inganno la federazione o i suoi organi, né alcun comportamento antisportivo. Nella realtà il ricorso depositato è frutto di una errata rappresentazione delle norme in materia, che ha indotto la società ricorrente in I grado a formulare una domanda, infondata, erroneamente accolta dalla Commissione Premi, e come tale rigettata dallo scrivente Tribunale, attraverso la riforma della erronea decisione della Commissione Premi. Da ciò consegue che nessuna richiesta condanna della società ricorrente è ritenuta fondata e ammissibile per le ragioni poste dalla ASD Torregrotta, né si ravvisano gli estremi per la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Città Di Torregrotta e, per l'effetto annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

**2) RECLAMO N°. 34 DELLA SOCIETÀ FCD CONEGLIANO 1907 CONTRO LA SOCIETÀ FC CROTONE SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 247 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE CORDAZ ALEX), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.07.2018.**

Ordinanza.

**3) RECLAMO N°. 51 DELLA SOCIETÀ ASD LASTRIGIANA CONTRO LA SOCIETÀ US SPORTING ARNO ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 110 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BERTI DUCCIO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.9.2018.**

In data 16.6.18 con ricorso n. 110 la società US Sporting Arno ASD adiva la Commissione Premi per ivi sentir dichiarare creditrice della ASD Lastrigiana del premio di preparazione relativo al

calciatore Duccio Berti, con lei tesserato con vincolo annuale nelle stagioni 2014-2015 e tesserato con vincolo pluriennale dalla convenuta dalla stagione 2017-2018.

La Commissione Premi con decisione cu 2/E riconosceva la US Sporting Arno ASD titolare del diritto a ottenere dalla ASD Lastrigiana il premio di preparazione relativamente all'atleta Duccio Berti quale penultima società, pari a € 873,50 oltre € 218,40 a titolo di penale in favore della FIGC.

La decisione veniva comunicata in data 3.10.2018 e impugnata dalla ASD Lastrigiana con ricorso comunicato alla controparte in data 9.10.18.

La ASD Lastrigiana assumeva che il calciatore Berti venne tesserato per la prima volta con vincolo pluriennale con la Sm Cattolica Virtus in data 27.7.17, e trasferito a titolo temporaneo presso la società appellante il 1.8.17; al termine della stagione il Berti era rientrato presso la Sm Cattolica Virtus. Assumeva pertanto di non essere essa debitrice del premio, di esclusiva pertinenza della società SM Virtus Cattolica, e in subordine di ritenere quest'ultima responsabile in solido.

Il reclamo veniva deciso all'udienza del 29.1.2019.

Il reclamo deve essere rigettato in quanto infondato.

La società Sm Cattolica Virtus svolge esclusivamente attività di calcio a 5, sicché non è obbligata al pagamento del premio in favore della richiedente Sporting Club Arno che svolge invece l'attività di calcio a 11.

Da ciò consegue che la società Lastrigiana sia l'unica società ad essersi avvalsa dell'attività del calciatore Berti nella stagione 2017-2018. Deve pertanto ritenersi comunque applicabile il comma 2 dell'art 96 (*Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente società*). La ratio della norma è infatti quella di responsabilizzare la società di categoria superiore, che si avvalga dell'attività dell'atleta in ragione del tesseramento pluriennale, anche se nella sola prima stagione oggetto del suddetto tesseramento.

In assenza di qualsiasi responsabilità della società SM Virtus Cattolica, in quanto iscritta al Calcio a 5, e in ragione dell'immediato trasferimento a titolo temporaneo presso la Lastrigiana, è di tutta evidenza che l'unica obbligata resti la società appellante, la quale dovrà corrispondere il premio così come correttamente disposto dalla Commissione Premi

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Lastrigiana e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

**4) RECLAMO N° 52 DELLA SOCIETÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN LUIGI CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 170 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MURANO ANTONIO LINO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.9.2018.**

Con ricorso notificato in data 23.10.2018, la società US Triestina Calcio 1918 Srl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 2/E del 20.09.2018, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della società ASD San Luigi Calcio, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Antonio Lino Murano, pari ad € 16.216,20, di cui € 12.012,00 a titolo di premio, ed € 4.204,20 a titolo di penale.

La società appellante sostiene che la Commissione Premi abbia errato nella quantificazione del premio di preparazione in questione, in quanto lo stesso risulterebbe calcolato sulla base dei parametri relativi alla Lega Pro. La società US Triestina Calcio 1918 Srl deduceva di essere iscritta, alla data del tesseramento (03 agosto 2017) alla Serie D - LND, e solo successivamente - in data 07 agosto 2017 - di essere passata alla Lega Pro in virtù di ripescaggio.

A riguardo, sostiene l'appellante che la disciplina del premio di preparazione dispone che lo stesso si concretizzi al momento della perfezionarsi del tesseramento. In tal senso, la stessa società dichiarava di aver provveduto a corrispondere alla società ASD San Luigi Calcio l'importo equivalente al premio di preparazione, parametrato alla Serie D - LND.

Per questi motivi, la US Triestina Calcio 1918 Srl concludeva richiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, avendo la stessa corrisposto l'intero importo dovuto dalla parte appellata.

In subordine, la società reclamante chiedeva - nell'ipotesi di conferma del premio di preparazione così come computato dalla Commissione Premi - la riforma della sentenza gravata limitatamente alla cancellazione della penale.

La società ASD San Luigi Calcio non presentava controdeduzioni e la vertenza veniva discussa nel corso della riunione del 29 gennaio 2019.

Il ricorso della US Triestina Calcio 1918 Srl è parzialmente fondato.

Dall'analisi della ricostruzione in fatto fornita dall'appellante, nonché della documentazione prodotta in atti, risulta appurato che al momento del tesseramento, avvenuto in data 03 agosto 2017, la US Triestina Calcio 1918 Srl risultava regolarmente iscritta al campionato di serie D - LND. Solo a distanza di quattro giorni, e precisamente in data 07 agosto 2017, la stessa - in virtù di ripescaggio - veniva promossa in Lega Pro.

In tale contesto, al fine di scegliere il criterio di determinazione dell'importo del premio di preparazione nella particolare fattispecie che ci occupa, occorre esaminare la *ratio* sottesa all'istituto.

Il legislatore federale, introducendo il premio di preparazione nell'ordinamento, si era posto l'obiettivo di sviluppare ed incentivare la formazione di giovani calciatori e "premiare" le società di puro settore giovanile.

Questa impostazione si esprime attraverso un sistema solidaristico, che vede le società "maggiori" pagare un contributo alle società "inferiori", laddove si verifichi quanto previsto dalla normativa in analisi.

In tale ottica, è evidente come - nella vicenda che ci occupa - si debba certamente far riferimento al parametro relativo alla Lega Pro, serie nella quale la US Triestina Calcio 1918 Srl ha militato durante la stagione del tesseramento pluriennale in favore del calciatore Murano, a prescindere dal fatto che il tesseramento sia intercorso antecedentemente al ripescaggio.

Tale decisione non risulta peraltro penalizzante nei confronti dell'appellante la quale, nella stagione sportiva in questione, ha avuto introiti parametrati alla serie di appartenenza,

circostanza anch'essa che porta a giustificare l'applicazione del premio di preparazione liquidato dalla Commissione Premi.

Fermo tale criterio, volto a salvaguardare i principi cardine sottesi all'istituto del premio di preparazione, non può non rilevarsi l'eccezionalità della fattispecie in esame.

In tale contesto, codesto Tribunale, dando atto dell'avvenuto pagamento del premio di preparazione nella misura parametrata alla Serie D, presumendo la buona fede in capo all'appellante al momento del tesseramento del calciatore (avvenuto n. 4 giorni prima del ripescaggio in Lega Pro), secondo equità non ritiene di gravare detta società del pagamento dell'importo liquidato a titolo di penale.

Per tale motivo, accogliendo parzialmente l'appello promosso dalla US Triestina Calcio 1918 Srl, dispone la riforma del provvedimento impugnato limitatamente alla condanna al pagamento della penale, che viene annullata.

Tutto ciò premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla US Triestina Calcio 1918 Srl limitatamente al pagamento della penale, che annulla. Ferma per il resto la decisione della Commissione Premi. Dispone restituirsi la tassa.

**5) RECLAMO N° 53 DELLA SOCIETÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN LUIGI CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 186 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RUSSO MANUEL), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.9.2018.**

Con ricorso notificato in data 23.10.2018, la società US Triestina Calcio 1918 Srl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 2/E del 20.09.2018, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della società ASD San Luigi Calcio, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Manuel Russo, pari ad € 16.216,20, di cui € 12.012,00 a titolo di premio, ed € 4.204,20 a titolo di penale.

La società appellante sostiene che la Commissione Premi abbia errato nella quantificazione del premio di preparazione in questione, in quanto lo stesso risulterebbe calcolato sulla base dei parametri relativi alla Lega Pro. La società US Triestina Calcio 1918 Srl deduceva di essere iscritta, alla data del tesseramento (03 agosto 2017) alla Serie D – LND, e solo successivamente – in data 07 agosto 2017 – di essere passata alla Lega Pro in virtù di ripescaggio.

A riguardo, sostiene l'appellante che la disciplina del premio di preparazione dispone che lo stesso si concretizzi al momento del perfezionarsi del tesseramento. In tal senso, la stessa società dichiarava di aver provveduto a corrispondere alla società ASD San Luigi Calcio l'importo equivalente al premio di preparazione, parametrato alla Serie D – LND.

Per questi motivi, la US Triestina Calcio 1918 Srl concludeva richiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, avendo la stessa corrisposto l'intero importo dovuto dalla parte appellata.

In subordine, la società reclamante chiedeva – nell'ipotesi di conferma del premio di preparazione così come computato dalla Commissione Premi – la riforma della sentenza gravata limitatamente alla cancellazione della penale.

La società ASD San Luigi Calcio non presentava controdeduzioni e la vertenza veniva discussa nel corso della riunione del 29 gennaio 2019.

Il ricorso della US Triestina Calcio 1918 Srl è parzialmente fondato.

Dall'analisi della ricostruzione in fatto fornita dall'appellante, nonché della documentazione prodotta in atti, risulta appurato che al momento del tesseramento, avvenuto in data 03 agosto 2017, la US Triestina Calcio 1918 Srl risultava regolarmente iscritta al campionato di serie D – LND. Solo a distanza di quattro giorni, e precisamente in data 07 agosto 2017, la stessa – in virtù di ripescaggio – veniva promossa in Lega Pro.

In tale contesto, al fine di scegliere il criterio di determinazione dell'importo del premio di preparazione nella particolare fattispecie che ci occupa, occorre esaminare la *ratio* sottesa all'istituto.

Il legislatore federale, introducendo il premio di preparazione nell'ordinamento, si era posto l'obiettivo di sviluppare ed incentivare la formazione di giovani calciatori e "premiare" le società di puro settore giovanile.

Questa impostazione si esprime attraverso un sistema solidaristico, che vede le società "maggiori" pagare un contributo alle società "inferiori", laddove si verifichi quanto previsto dalla normativa in analisi.

In tale ottica, è evidente come - nella vicenda che ci occupa - si debba certamente far riferimento al parametro relativo alla Lega Pro, serie nella quale la US Triestina Calcio 1918 Srl ha militato durante la stagione del tesseramento pluriennale in favore del calciatore Russo, a prescindere dal fatto che il tesseramento sia intercorso antecedentemente al ripescaggio.

Tale decisione non risulta peraltro penalizzante nei confronti dell'appellante la quale, nella stagione sportiva in questione, ha avuto introiti parametrati alla serie di appartenenza, circostanza anch'essa che porta a giustificare l'applicazione del premio di preparazione liquidato dalla Commissione Premi.

Fermo tale criterio, volto a salvaguardare i principi cardine sottesi all'istituto del premio di preparazione, non può non rilevarsi l'eccezionalità della fattispecie in esame.

In tale contesto, codesto Tribunale, dando atto dell'avvenuto pagamento del premio di preparazione nella misura parametrata alla Serie D, presumendo la buona fede in capo all'appellante al momento del tesseramento del calciatore (avvenuto n. 4 giorni prima del ripescaggio in Lega Pro), secondo equità non ritiene di gravare detta società del pagamento dell'importo liquidato a titolo di penale.

Per tale motivo, accogliendo parzialmente l'appello promosso dalla US Triestina Calcio 1918 Srl, dispone la riforma del provvedimento impugnato limitatamente alla condanna al pagamento della penale, che viene annullata.

Tutto ciò premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla US Triestina Calcio 1918 Srl limitatamente al pagamento della penale, che annulla. Ferma per il resto la decisione della Commissione Premi.

Dispone restituirsi la tassa.

**6) RECLAMO N°. 54 DELLA SOCIETÀ ASD PONTE CREPALDO ERACLEA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI CAORLE – LA SALUTE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 161 -**

**PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MARINELLO MARCO], PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.9.2018.**

Con atto 29 ottobre 2018, l'ASD Ponte Crepaldo Eraclea ha adito questo Tribunale Federale chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione Premi con la quale è stato accolto il ricorso presentato dall' ASD Città di Caorle La Salute e la odierna ricorrente è stata condannata al pagamento del premio di preparazione ex art. 96 delle NOIF, in riferimento al tesseramento del calciatore Marco Marinello.

Assume la ricorrente l'ASD Ponte Crepaldo Eraclea: il difetto di legittimazione dell'ASD Città di Caorle La Salute, risultando il calciatore tesserato con l'ASD La Salute; la errata quantificazione del premio in favore della richiedente quale ultima società avente diritto, essendo stato il calciatore Marinello tesserato anche con l'ASD Calcio San Donà nelle ultime tre stagioni sportive rilevanti ai sensi dell'art. 96 NOIF.

La Società controparte, ritualmente e tempestivamente notiziata del presente ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni, ribadendo la propria legittimazione e precisando di avere esclusivamente mutato la propria denominazione da "ASD La Salute" in "ASD Città di Caorle La Salute".

La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 29 gennaio 2019.

Il ricorso non merita accoglimento.

Deve essere in primo luogo dichiarata la legittimazione attiva dell'ASD Città di Caorle La Salute a richiedere il premio di preparazione in questione, essendo stato acquisito in atti il comunicato ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 25 del 20.9.2017 con il quale è stato attestato il cambio di denominazione della Società da ASD La Salute in ASD Città di Caorle La Salute, con la medesima matricola federale.

Allo stato degli atti, risulta inoltre che la Commissione Premi ha correttamente riconosciuto l'ASD Città di Caorle La Salute quale ultima società avente diritto al premio, proprio perché - come dedotto dalla ricorrente - nel triennio precedente al tesseramento in favore dell'ASD Ponte Crepaldo Eraclea, risultano tesseramenti in favore di altre Società.

Anche questo motivo di ricorso è quindi privo di pregio.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Ponte Crepaldo Eraclea e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone incamerarsi la tassa.

**7) RECLAMO N°. 55 DELLA SOCIETÀ ASD SANVITese CONTRO LA SOCIETÀ ASD FUTURO GIOVANI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 140 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GJOKA GJERGJI), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.9.2018.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, preso atto che la Società ASD Sanvitese ha ommesso l'invio del reclamo alla controparte e non ha provveduto a versare la tassa reclamo prevista, violando così il disposto dell'art. 33, commi 5 e 8 CGS;

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Sanvitese.

Dispone addebitarsi la tassa.

## II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**; Avv. Cristina Fanetti, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro **Componenti**; con l'assistenza di Claudio Cresta **Segretario** e la collaborazione di Salvatore Floriddia.

8) RECLAMO N°. 56 DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO FLAMINIA CONTRO LA SOCIETÀ SSD VIRTUS CAMPAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 114 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BONIMELLI MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.9.2018.

9) RECLAMO N°. 57 DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO FLAMINIA CONTRO LA SOCIETÀ SSD VIRTUS CAMPAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 105 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE AMOROSINO FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.9.2018.

10) RECLAMO N°. 58 DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO FLAMINIA CONTRO LA SOCIETÀ SSD VIRTUS CAMPAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 121 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CIARROCCHI ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.9.2018.

11) RECLAMO N°. 59 DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO FLAMINIA CONTRO LA SOCIETÀ SSD VIRTUS CAMPAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 138 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GABRIELLI CHRISTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.9.2018.

12) RECLAMO N°. 60 DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO FLAMINIA CONTRO LA SOCIETÀ SSD VIRTUS CAMPAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 141 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GRAZIOSI GRAZIANO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.9.2018.

13) RECLAMO N°. 61 DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO FLAMINIA CONTRO LA SOCIETÀ SSD VIRTUS CAMPAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 147 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LORENZETTI FILIPPO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.9.2018.

14) RECLAMO N°. 62 DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO FLAMINIA CONTRO LA SOCIETÀ SSD VIRTUS CAMPAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 148 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LOSPENNATO FILIPPO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.9.2018.

15) RECLAMO N°. 63 DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO FLAMINIA CONTRO LA SOCIETÀ SSD VIRTUS CAMPAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 156 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MANCINI MATTIAS), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.9.2018.

16) RECLAMO N°. 64 DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO FLAMINIA CONTRO LA SOCIETÀ SSD VIRTUS CAMPAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 162 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MARRA LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.9.2018.

17) RECLAMO N°. 65 DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO FLAMINIA CONTRO LA SOCIETÀ SSD VIRTUS CAMPAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 166 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MINASI DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.9.2018.

18) RECLAMO N°. 66 DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO FLAMINIA CONTRO LA SOCIETÀ SSD VIRTUS CAMPAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 169 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MORINI PATRIZIO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.9.2018.

19) RECLAMO N°. 67 DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO FLAMINIA CONTRO LA SOCIETÀ SSD VIRTUS CAMPAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 185 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ROSATI DIEGO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.9.2018.

Ordinanza.

20) RECLAMO N°. 76 DELLA SOCIETÀ OLBIA CALCIO 1905 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO SRL – AVVERSO IL MANCATO RISPETTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE IN ORDINE ALLA FORNITURA DI SERVIZI PER LO STADIO COMUNALE "BRUNO NESPOLI" DI OLBIA, STIPULATO TRA LE PARTI IN DATA 15.06.2017.

Ordinanza.

21) RECLAMO N°. 84 DELLA SOCIETÀ USD GAMBASSI CONTRO LA SOCIETÀ USC MONTELUPO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 351 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OLIVA ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
visto l'impedimento del Relatore del procedimento, rinvia la trattazione all'udienza del 12.2.2019.

**Il Presidente DEL TFN  
Sez. Vertenze Economiche**  
Avv. Stanislao Chimenti

Publicato in Roma il 8 aprile 2019.

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Gabriele Gravina